

Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2020, n. 1-2300

**Personale delle ASR - Utilizzo delle graduatorie esistenti di concorso pubblico ed avviso pubblico, ai sensi dell'articolo 3, comma 61 della L. 24.12.2003, n. 350 e art. 4, comma 3 bis D.L. n. 101/2013, come convertito nella L. 125/2013.**

A relazione dell'Assessore Icardi:

Premesso che:

In considerazione dell'emergenza Covid-19 e dell'evoluzione del contagio, per far fronte ai bisogni emergenti si è reso necessario un incremento dell'offerta di posti letto aggiuntivi, potenziando la capacità delle strutture ospedaliere piemontesi e attrezzando ulteriori posti letto di area intensiva e semintensiva.

Tale necessità ha generato un fabbisogno straordinario di personale medico, infermieristico e di supporto.

Le singole aziende sanitarie, e il DIRMEI (Dipartimento interaziendale a valenza regionale Malattie ed Emergenze Infettive) per conto delle stesse, sono impegnate nelle attività di reclutamento del personale in parola, sia attraverso le procedure ordinarie che attraverso l'utilizzo delle procedure speciali previste dagli art. 2bis e 2ter del D.L. n.18/2020, convertito nella L.n. 27/2020.

Preso atto che sono presenti presso talune aziende sanitarie graduatorie di concorso pubblico per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, in particolare infermieristico.

Richiamato l'articolo 3, comma 61 della L. 24.12.2003, n. 350, a mente del quale "le amministrazioni pubbliche (...) possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate".

Richiamato l'articolo 4, comma 3 bis, del D.L. n. 101/2013, come convertito nella L. 125/2013, che conferma che, prima di avviare nuovi concorsi le amministrazioni pubbliche possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate, ai sensi del suddetto articolo 3, comma 61 della L. 24.12.2003, n. 350;

Vista la nota circolare del Ministero della Salute prot. 59636-P-23 del 23/12/2015, e la giurisprudenza in materia (TAR Veneto, n. 864/2011; TAR Basilicata, n. 574/2011) con riguardo all'utilizzo delle graduatorie formate da altre PA, anche se l'intesa tra le amministrazioni non è avvenuta prima dell'indizione del concorso, se la stessa non è contenuta nel bando e se non è stata formalizzata prima dell'approvazione della graduatoria.

Ritenuto necessario indicare l'obbligo per le aziende sanitarie, parte del SSR, di consentire l'utilizzo da parte delle altre Aziende Sanitarie della Regione Piemonte delle graduatorie esistenti di concorso pubblico ed avviso pubblico, al fine di consentire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e garantire, anche nelle more dell'espletamento di ulteriori procedure concorsuali, il reclutamento, in primis a tempo indeterminato, di tutti i professionisti e operatori necessari. Eventuali rifiuti, comunque eccezionali, dovranno essere motivati in rapporto alla determinazione

aziendale di effettuare in tempi brevissimi assunzioni connesse alla programmazione del fabbisogno di personale e al piano pandemico, correlate a vacanze di organico esistenti o all'imminente cessazione del personale in servizio o alle necessità di potenziamento, tenuto conto del numero degli idonei collocati nelle graduatorie.

Ritenuto, altresì necessario precisare che la stipula del contratto individuale di lavoro per assunzione a tempo indeterminato implica, secondo le regole generali, la cancellazione del candidato dalla graduatoria di concorso e, quindi, l'impossibilità di assunzione del medesimo da parte di altra azienda, ivi compresa quella che ha approvato la graduatoria. L'assunzione a tempo determinato di candidato inserito in graduatoria di concorso pubblico non preclude la possibilità di assunzione a tempo indeterminato del medesimo candidato da parte dell'azienda che ha approvato la graduatoria o di altra alla quale ne sia stato consentito l'utilizzo.

La Direzione Regionale Sanità e Welfare è incaricata di effettuare verifiche in merito al rispetto delle predette indicazioni. A tal fine le ASR comunicheranno entro cinque giorni al competente Settore della Direzione Sanità e Welfare le graduatorie vigenti ai sensi delle disposizioni normative in materia, le quali verranno comunicate a tutte le ASR. L'assolvimento del predetto debito informativo e l'osservanza delle disposizioni del presente provvedimento costituiranno elementi di valutazione del Direttore Generale o Commissario Aziendale.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, in quanto le assunzioni dovranno avvenire nel rispetto dei tetti di spesa assegnati dall'Amministrazione Regionale alle singole Aziende Sanitarie, ai sensi della D.G.R. n. 40-7703 del 12.10.2018 e dei successivi provvedimenti in materia, ed in coerenza con i Piani di fabbisogno di personale, approvati con di D.G.R. 27-8855 del 29.04.2019, come rideterminati ai sensi dell'art. 2 quater D.L. n.18/2020, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visti gli artt. 2bis e 2ter e 2 quater del D.L. n.18/2020, convertito nella L. n. 27/2020;

visto l'art. articolo 3, comma 61 della L. 24.12.2003, n. 350;

visto l'art. 4, comma 3 bis, del D.L. n. 101/2013, come convertito nella L. 125/2013;

vista la L. n. 160/2019, art. 1, comma 147 ss.;

vista la D.G.R. n. 40-7703 del 12.10.2018;

vista la D.G.R. n. 27-8855 del 29.04.2019.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nei modi di legge,

*delibera*

- di stabilire l'obbligo per le AASSRR di consentire, facendo salve le eccezionali circostanze indicate in premessa, che devono considerarsi tassative e urgenti, l'utilizzo delle graduatorie di concorso pubblico ed avviso pubblico da parte delle altre Aziende Sanitarie della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 3, comma 61 della L. 24.12.2003, n. 350 e dell'art. 4, comma 3 bis, del D.L. n. 101/2013, come convertito nella L. 125/2013;

- di incaricare la Direzione Regionale Sanità e Welfare di effettuare verifiche in merito al rispetto delle predette indicazioni regionali. A tal fine le ASR comunicheranno entro cinque giorni al competente Settore della Direzione Sanità e Welfare le graduatorie vigenti ai sensi delle disposizioni normative in materia, le quali verranno comunicate a tutte le ASR. L'assolvimento del predetto debito informativo e l'osservanza delle disposizioni del presente provvedimento costituiranno elementi di valutazione del Direttore Generale o Commissario Aziendale;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, in quanto le assunzioni dovranno avvenire nel rispetto dei tetti di spesa assegnati dall'Amministrazione Regionale alle singole Aziende Sanitarie ai sensi della D.G.R. n. 40-7703 del 12.10.2018 e dei successivi provvedimenti in materia ed in coerenza con i Piani di fabbisogno di personale, approvati con D.G.R. 27-8855 del 29.04.2019, come rideterminati ai sensi dell'art. 2 quater D.L. n.18/2020, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a norma dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)